



COMUNE DI MERCATO SARACENO

Provincia di Forlì Cesena

Il Sindaco



Prot. n. 11985

li, 9.11.2017

Ordinanza n. 153/2017

MACELLAZIONE A DOMICILIO DEI SUINI DESTINATI AL CONSUMO PRIVATO

IL SINDACO

Visti gli artt. 1 e 13 del Regolamento per la Vigilanza Sanitaria delle Carni approvato con Regio Decreto 20.12.1928, n. 3298 e successive modifiche;

Vista la Direttiva 88/409;

Visti i Regolamenti CE 852/2004, 853/2004 e 854/2004;

Visto il Regolamento CE 1375/15 del 10.08.2015

Visto il Regolamento CE 1099/2009, art 10;

Vista la Legge 23.12.1978, n. 833;

Vista la Legge Regionale 04.05.1982, n. 19;

Vista la Legge Regionale 16.05.1994, n. 19;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Vista la DGR n. 1084/2011 approvata con delibera Assemblea Legislativa RER n. 69 del 22.12.2011;

Visto il Regolamento Comunale D'Igiene Veterinaria, ove approvato;

Vista la proposta di emissione di specifica ordinanza sindacale per la macellazione di suini destinati al consumo privato, nel periodo 16/11/ 2017 – 28 febbraio 2018 , delle UU.OO. Sanità animale e Igiene Alimenti di Origine Animale - Cesena

ORDINA

ai fini della campagna di macellazione dei suini a domicilio per consumo privato
dal 13 Novembre 2017 al 03 marzo 2018

- ai privati che intendono macellare a domicilio i suini per l'esclusivo uso familiare, di presentare domanda, anche telefonica, al Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, dell'Azienda U.S.L. della Romagna, Tel. 0547 352061 – 0547 352033 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00, specificando cognome, nome e indirizzo , nonché il giorno, ora e il luogo in cui avverrà la macellazione, almeno 2 giorni lavorativi prima della data di macellazione, al fine di consentire la prescritta visita sanitaria;
- la macellazione è consentita a qualsiasi privato che disponga di un luogo idoneo fino ad un numero massimo di quattro capi per detentore/proprietario, così come presente in BDN (banca dati nazionale) o nelle banche dati locali (servizio veterinario);

- e' fatto assoluto divieto di immettere sul mercato carni che sono destinate esclusivamente per consumo privato;
- gli animali dovranno essere macellati nel rispetto delle norme che disciplinano il benessere, ai sensi dell'art.10 del Reg. CE n.1099/09, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento e nello specifico da personale esperto, proprietario o da altra persona sotto la responsabilità ed il controllo dello stesso, i suddetti devono essere in grado di svolgere tutte le operazioni necessarie, con l'utilizzo d'idonei mezzi di stordimento (pistola a proiettile captivo o apparecchi che utilizzano la corrente elettrica); all'abbattimento deve seguire l'immediata recisione dei grossi vasi sanguigni del collo; gli strumenti utilizzati e gli utensili devono essere conservati in buone condizioni d'igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione.
- è fatto divieto di allontanare dal luogo di macellazione le carni e/o gli organi prima dell'avvenuta visita sanitaria;
- Il Veterinario Ufficiale che conduce la visita sanitaria provvede al prelievo di un campione di muscolo per la ricerca delle trichine, in attesa dell'esito dell'esame trichinoscopico effettuato presso la sezione di Forlì dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale le carni possono essere lavorate, ma consumate solo previa cottura; il Servizio Veterinario informerà l'utente dell'esito delle analisi solo in caso di esame sfavorevole entro le 48 ore successive alla visita (72 ore in caso di macellazione in giorno prefestivo);
- che il compenso per le visite sanitarie effettuate dai veterinari dell'Azienda U.S.L. della Romagna sia fissato, come previsto dal tariffario regionale, in:
 - € 9,00 per ogni capo macellato (*comprensivo dell'esame trichinoscopico presso Istituto Zooprofilattico*) ;
 - € 4,50 a visita , quale rimborso forfettario per le spese di trasporto
 La somma di cui sopra dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario secondo le indicazioni riportate nella nota debito successivamente inviata a mezzo posta.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite a norma di Legge (violazione art. 13 del R.D. 3298/1928, punita ai sensi dell'art. 16 comma 1 D.L. 196/1999, con la sanzione amministrativa da € 1549,00 a € 9296,00 ; violazione Art. 10 del Reg. CE 1099/09 punita con la sanzione amministrativa da € 1000,00 a € 3000,00) e nel caso ai sensi del art. 650 del Codice Penale.

IL SINDACO
(Prof.ssa Monica Rossi)

